

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2009

254^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.**La seduta inizia alle ore 15,40.*

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro VEGAS fornisce chiarimenti in ordine ad alcuni dei temi emersi nel corso della seduta di ieri. In particolare, con riferimento alle osservazioni formulate dal presidente Azzollini nella relazione introduttiva del disegno di legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, fa presente che, in merito alla opportunità di regolamentare la trasmissione da parte di regioni e province autonome dei dati contabili risultanti dai rendiconti nell'ambito del disegno di legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, anziché nel decreto-legge n. 135 del 2009, come invece è stato fatto, precisa che la scelta di utilizzare il decreto-legge sull'attuazione degli obblighi comunitari quale veicolo di approvazione di queste norme nasce dall'esigenza di mettere il prima possibile la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nelle condizioni di svolgere in modo proficuo il proprio lavoro. Inoltre sottolinea che le norme previste dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 135 del 2009 hanno natura transitoria, in attesa della più articolata e complessiva armonizzazione dei bilanci pubblici. Pertanto il loro mancato inserimento nel testo in esame non altera la costruzione e la logica complessiva del disegno di legge. Rispetto poi alla reintroduzione della copertura degli oneri correnti della legge finanziaria mediante il ricorso al miglioramento del risparmio pubblico, ritiene che la modifica possa rappresentare un utile strumento per evitare o ridimensionare gli eventuali effetti di ricomposizione della spesa da conto capitale a parte corrente derivanti da emendamenti approvati dal Parlamento, potenzialmente possibili con il testo approvato dal Senato in prima lettura. In merito alla interpretazione fornita sui limiti di utilizzo del risparmio pubblico, conviene sulla interpretazione che esso sia utilizzabile fino all'azzeramento del margine, con esclusione quindi della parte negativa, nel caso in cui il miglioramento sia riferito al passaggio da un valore negativo (indicato nell'assestamento) ad uno positivo (nel bilancio di previsione). Rispetto al divieto di includere nella legge di stabilità norme settoriali o localistiche e, di conseguenza, la esclusione della possibilità di prevedere un contenimento attraverso variazioni di aliquote settoriali o localistiche, ritiene che la problematica non sussista, posto che la disposizione (articolo 11, comma 3) non parla genericamente di norme, ma di interventi. In questo senso, la limitazione riguarderebbe esclusivamente le misure di carattere espansivo. Concorde, infine, sulla considerazione che la revisione degli stanziamenti i scritti in ciascun programma e della relativa legislazione vada interpretata nel senso di una

riorganizzazione del contenuto dei programmi, escludendo qualunque ipotesi che preveda modifiche della legislazione con atti di carattere amministrativo.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) formula un giudizio fortemente critico in ordine al testo in esame, soffermandosi su taluni aspetti derivanti dalle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare, pur riconoscendo negli interventi operati la volontà di una armonizzazione della riforma di contabilità rispetto al quadro normativo delineato con il federalismo fiscale, sottolinea che l'articolo 1, comma 4, elimina ogni riferimento all'articolo 119 della Costituzione, in materia di ordinamento della finanza pubblica. A riguardo formula osservazioni critiche, posto che ai sensi della norma costituzionale in questione, la materia del coordinamento della finanza pubblica rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, per cui appare critica l'espunzione del riferimento alla norma costituzionale dalla legge di contabilità nazionale, che costituisce uno strumento fondamentale proprio in materia di finanza pubblica. Formula altresì rilievi critici in ordine alla eliminazione della Commissione per la trasparenza dei conti pubblici originariamente prevista nell'articolo 4 del testo approvato dal Senato in prima lettura. Tale eliminazione pone un problema di congruità degli strumenti apprestati per la verifica delle metodologie di costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, atteso che le Commissioni Bilancio svolgono un'attività di controllo degli andamenti della spesa cui l'analisi di tipo metodologico risulta del tutto estranea. Sarebbe stato quindi preferibile configurare un organo autonomo e dedicato a un'analisi di tale tipo, che non si sovrapponesse e restasse del tutto autonoma rispetto all'ordinario lavoro di verifica della spesa svolto dalle due Commissioni previste all'uopo dai Regolamenti parlamentari. Esprime inoltre una profonda insoddisfazione per l'abrogazione di tale organo, anche alla luce delle difficoltà operative che possono prefigurarsi in relazione all'operare in via congiunta delle due Commissioni bilancio in aggiunta all'attività ordinaria. In ordine all'articolo 6 del testo, relativo alle banche dati e alla pubblicità degli elementi informativi, l'intervento operato presso l'altro ramo del Parlamento, è particolarmente criticabile, posto che il rinvio ad apposite intese costituisce un elemento di farraginosità e un ostacolo burocratico del tutto gratuito rispetto al carattere, invece, fondamentale della previsione di un collegamento automatico alle banche dati. Preannuncia dunque specifiche proposte emendative volte ad eliminare la previsione di apposite intese. Formula altresì osservazioni critiche circa l'intervento suppressivo dell'originario articolo 7 che prevedeva una struttura unica di supporto tecnico; tale soppressione costituisce infatti un ritorno alla situazione attuale che già vede impegnati i due rami del Parlamento alla elaborazione di studi comuni, in relazione ai quali ricorda i dossier elaborati congiuntamente dai Servizi del bilancio di Camera e Senato per alcuni documenti di finanza pubblica. L'ambizione del testo approvato dal Senato intendeva creare una struttura unitaria quale sede autorevole per l'esercizio del controllo parlamentare, che continua a rappresentare un elemento particolarmente auspicabile, rispetto all'attribuzione di tale funzione ad organismi esterni. In relazione all'articolo 7 del testo modificato dalla Camera svolge rilievi critici su di una formulazione che sembra configurare un forte potere emendativo parlamentare dalla Decisione di finanza pubblica, certamente più complessi dell'approvazione dell'attuale risoluzione. Rilievi critici emergono altresì in relazione alla disciplina relativa alla copertura del disegno di legge finanziaria e alla presentazione del disegno di legge di assestamento. In relazione all'articolo 8, esprime forti perplessità sul rinvio alla Legge di stabilità della disciplina del Patto di stabilità interno; sarebbe stato infatti opportuno delineare in questa sede gli aspetti fondamentali del Patto di stabilità interno ferma restando l'individuazione annuale dei vincoli di bilancio, al fine di rendere più sistematica la normativa in materia.

In relazione all'articolo 10, esprime un giudizio negativo sulla modifica operata presso l'altro ramo del Parlamento alla lettera e) del comma 1, che rende meramente conoscitivo il dato relativo all'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, togliendo ora esso il carattere di un impegno politico effettivo. Pare gravemente criticabile anche la previsione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), ove è stato soppresso, rispetto all'originario testo approvato dal Senato, il riferimento alle entrate non ricorrenti; con tale eliminazione si consente ancora una volta l'utilizzo a copertura di spese di natura corrente mediante entrate non ricorrenti, prassi già ampiamente criticabile sul piano contabile ed economico anche nella legislazione vigente. Risulta critica altresì la soppressione dell'articolo 10, comma 2, lettera g) del testo approvato dal Senato in prima lettura, ove si faceva riferimento alle previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi. Non risulta poi chiaro l'intervento operato sull'articolo 11, comma 3, lettera i) del testo in esame, che nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati sembra profilare l'eliminazione del riferimento alle misure che si caratterizzano per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, mentre si fa riferimento alle norme connesse all'attuazione del Patto di stabilità interno, non

risultando chiara la *ratio* della modifica. Dopo un breve intervento del vice ministro VEGAS, volto a chiarire il carattere migliorativo della modifica apportata alla lettera i) in questione, prosegue criticando la soppressione dell'obbligo di presentazione della relazione tecnica sugli emendamenti del relatore, che costituisce un grave ritorno al passato rispetto a quanto già realizzato nella prassi parlamentare. Si sofferma poi sull'articolo 17, comma 4, che appare reintrodurre l'obbligo della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi sui tre saldi di finanza pubblica, tema assai dibattuto e non rispondente alle esigenze della riforma; in ordine poi all'articolo 21, formula osservazioni critiche circa il richiamo alla classificazione COFOG, relativa alla nomenclatura dei programmi, atteso che essa non appare allineabile al numero dei programmi del bilancio italiano, derivandone un rischio di possibile sovrapposizione. Dal quadro complessivo del testo in esame, emergono in conclusione e poche norme volte ad una effettiva riforma del sistema contabile, anche alla luce delle norme previste in materia di sperimentazione, periodo transitorio e regime transitorio in materia di residui, che non appaiono sufficientemente efficaci. Sul piano della gestione amministrativa. Poi, il quadro che emerge rischia di determinare un effetto negativo anche rispetto all'attività dei dirigenti, posto che l'eccessiva attenzione ai controlli di tipo preventivo costituisce un radicale allontanamento dall'ottica del controllo di efficacia e di risultato. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti sul complesso dei temi richiamati al fine di correggere gli elementi peggiorativi di un testo che nell'intento del Senato avevo ambizioni di riforma più incisiva.

Il **PRESIDENTE** rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,45.